

## Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale - potestà di rinuncia – non sussiste- segnalazione al Consiglio federale

## Descrizione

Ai sensi dell'art. 49, comma 6, CGS, *“la rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei giocatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale”*. Al riguardo l'art. 42, comma 1, lettera e), CGS individua tra gli organi del sistema della giustizia sportiva la Procura Federale. Ciò comporta che è inibito all'organo inquirente poter rinunciare al reclamo. Da qui la dichiarazione di inammissibilità della richiesta. La disposizione in esame merita di essere segnalata al Consiglio Federale che sembra rappresentare un unicum nel panorama giustiziale. Infatti, nei processi ispirati al principio dispositivo la facoltà di rinunciare a continuare ad esercitare un diritto in via giudiziaria è sempre consentita. Valga a riguardo quanto dispongono gli artt. 306, 390 e 629 del codice di procedura civile; l'art. 84 del Codice del processo amministrativo; l'art. 44 del processo tributario di cui al d.lgs 546/1992. Ogni regime processuale prevede, e non potrebbe essere diversamente, la facoltà di rinunciare al ricorso, ovvero all'impugnazione, con la conseguente estinzione del giudizio. E ciò anche nei procedimenti retti dal differente principio accusatorio, quale il nostro sistema giudiziario penale dove, sebbene viga il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'organo inquirente ha sempre la facoltà di chiedere l'archiviazione ex art. 408 CPP sebbene tale richiesta sia soggetta al controllo del GIP. Analoga disposizione si rinviene nel CGS, ma limitatamente alla fase delle indagini. Il procuratore federale ai sensi dell'art. 122 può chiedere l'archiviazione di un procedimento, ma sotto il controllo indiretto della Procura generale dello sport presso il Coni. Per contro, la negata possibilità ex art. 49, comma 6, CGS, una volta introdotto il giudizio, di esercitare il diritto di rinuncia al ricorso ovvero al reclamo, porta a ritenere che la norma non si armonizzi con il complesso delle regole giustiziali che governano il sistema.

## Stagione Sportiva

2021-2022

## Numero

n. 6/CFA/2021-2022/B

## Presidente

Torsello

## Relatore

Stigliano Messuti

## Riferimenti normativi

art. 49, comma 6, CGS; art. 42, comma 1, lettera e), CGS

## Provvedimenti

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0006 CFA del 2 agosto 2021 (Procura Federale/Sig.ra Lorena Leggiero-ASD Medania Sport)**